



CITTÀ DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione straordinaria

N. 19

del 6/07/2012

Interrogazioni ed Interpellanze.

L'anno duemila **dodici** il giorno **sei** del mese di **luglio** con inizio alle ore 18,20 e prosiegua, nella Casa Comunale e nella solita Sala delle adunanze del Consiglio, in seguito a convocazione del 29/06/2012, si é riunito il Consiglio Comunale di Molfetta, sotto la presidenza del **Consigliere Comunale, Avv. Camporeale Nicola – Presidente** e con l'assistenza del **Sig. Dott. Michele Camero – Segretario Generale**.

Risultano presenti al momento dell'esame del provvedimento in oggetto i seguenti Componenti il Consiglio Comunale:

AZZOLLINI Antonio <i>Consiglieri</i>		- SINDACO - <i>Consiglieri</i>	Presente
CAMPOREALE Nicola	Presente	SQUEO Mauro	Assente
MASTROPASQUA Pietro	Assente	SGHERZA Raffaele	Assente
LATINO Angela Paola	Presente	GIANCASPRO Mauro	Presente
DE CEGLIA Vito	Presente	SALVEMINI Giacomo	Presente
MARZANO Angelo	Presente	ABBATTISTA Giovanni	Presente
LA GHEZZA Raffaele	Assente	DE CANDIA Giuseppe	Presente
SCARDIGNO Leonardo	Presente	PATIMO Saverio	Presente
CIMILLO Benito	Presente	DI MOLFETTA Michele	Assente
ARMENIO Leonardo	Presente	MINUTO Anna Carmela	Presente
LA FORGIA Domenico	Presente	AMATO Giuseppe	Assente
SGHERZA Giuseppe	Presente	PIERGIOVANNI Nicola	Presente
PANUNZIO Pasquale	Presente	SIRAGUSA Leonardo	Presente
GIANCOLA Pasquale	Assente	CLAUDIO Adele Maria S.	Assente
SPACCAVENTO Mauro	Assente	DE ROBERTIS Mauro	Presente
DE GENNARO Giovannangelo	Assente	PORTA Giovanni	Presente

Presenti n . 21 Assenti n. 10

Il Presidente, visto che il numero degli intervenuti é legale per poter validamente deliberare in **prima** convocazione, dichiara aperta la seduta

PRESIDENTE:

Invece passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno, "interrogazioni e interpellanze".

Da quello che mi consta vi è stata una risposta all'interrogazione del 18/10/2011, protocollo 59695, proposta dal Consigliere De Robertis. Quindi può procedere, possiamo procedere, quantomeno con l'illustrazione di questa interrogazione. Prego Consigliere De Robertis.

CONSIGLIERE DE ROBERTIS:

La mia interrogazione, anche se del lontano ottobre, però per fortuna ne discutiamo quantomeno prima del bilancio in modo tale che possa essere tenuta presente anche nel bilancio, anche se ripeto la risposta però lascia molto a desiderare.

Io, come Consigliere Comunale, avendo appreso di lamentele da parte di molti proprietari di box circa la tassa, l'applicazione della TARSU ai garage, ai box in particolar modo, chiedevo appunto a questa Amministrazione di conoscere gli elementi in base, la parte normativa, in base alla quale, in base ai quali appunto venisse applicata anche ai box questa tassa che a mio avviso non è dovuta per una serie di circostanze che eventualmente dopo andrò a ribadire. Ma soprattutto allo stesso nostro regolamento che all'articolo quattro fa riferimento al fatto che per i locali, i box in particolare, almeno così al leggere si evince, questa tassa non dovrebbe essere corrisposta. Tutto qui.

Adesso la risposta, diciamo, dell'Assessore e poi eventualmente chiariremo un attimino questa circostanza.

(Esce il Sindaco. Cons.ri presenti n. 20)

(Esce il Cons.re Sgherza G. Cons.ri presenti n. 19)

PRESIDENTE:

Grazie Consigliere De Robertis. Può rispondere per l'Amministrazione l'Assessore La Grasta. Prego.

ASSESSORE LA GRASTA:

Sì, grazie Presidente.

L'interrogazione consiliare richiesta dal Consigliere De Robertis è correlata da riferimenti di legge e da provvedimenti emessi dagli organi collegiali gli uni, e gli altri danno chiare risposte al quesito posto dal consigliere.

Il primo riferimento è il decreto legislativo 507 del 1993, gli articoli 62 e 63, che individuano il presupposto della tassa e il soggetto passivo d'imposta.

Il secondo risale a provvedimenti emessi dagli organi comunali che disciplinano le modalità di applicazione di tale imposta. È stabilito infatti che la tassa è dovuta da coloro che o detengono i locali o le aree scoperte operative a qualsiasi uso adibite, con esclusione delle aree scoperte di

pertinenza, ovvero accessorie a civili abitazioni o più precisamente riferite a balconi, verande, giardini, eccetera.

Sono invece esclusi da tassazione i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per natura o per il particolare uso a cui sono destinati. Se risultano in reale ed obiettiva condizione di inutilizzabilità. Nel vigente regolamento comunale è disciplinata altresì l'applicazione della TARSU che prevede tassabili tutti i locali in cui si producono rifiuti urbani ed assimilati.

A disporre le modalità di applicazione della tassa, con riferimento alle autorimesse utilizzate da più persone, ad esempio il garage condominiale, comma cinque dell'articolo sei.

Fatte queste premesse, a maggior prova della legittimità di tale imposizione un'ulteriore conferma la si evince con la recente sentenza della Corte di Cassazione numero 2202 del 2011, con la quale è ribadito, ancora una volta, che il presupposto impositivo della TARSU è la detenzione o la disponibilità di un immobile e a carico del possessore, vi è una presunzione legale relativa alla produzione di rifiuti. Pertanto ritiene erronea la disapplicazione della disciplina nazionale sulla TARSU alla fattispecie "box privati e condominiali" non essendovi alcun contrasto col principio "chi inquina paga" contenuto nel trattato CEE articolo 174.

Per dare ulteriore conforto a quanto detto, si cita ciò che è riportato nel giornale specializzato in materia di tributi locali *Guida agli Enti Locali Il Sole 24 Ore*, in cui nella redazione dei quesiti viene riportata la risposta sulla conferma che il box auto è soggetto alla TARSU. Nel più specifico, in breve, quanto deliberato nel provvedimento consiliare numero 26 del 29 febbraio 1996 è stata riconosciuta la classificazione di categorie e sottocategorie tassabili, individuando tra l'altro nella categoria due le rimesse ad uso privato e le autorimesse.

Per concludere si ribadisce che l'applicazione della tassa rifiuti solidi urbani ai box privati e condominiali e posti auto è legittima e costituisce preciso obbligo tributario. Infine da evidenziare è che il nostro ente non applica alle pertinenze dell'abitazione principale box o cantinole la tariffa per l'abitazione principale pari ad euro 2,13 così come invece è regolamentato in altri comuni bensì applica per i box privati o condominiali la tariffa ridotta pari a un 1,19.

Ho concluso, grazie.

PRESIDENTE:

Grazie Assessore La Grasta. Può rispondere il Consigliere De Robertis, prego.

CONSIGLIERE DE ROBERTIS:

Senz'altro. Il problema è che forse leggiamo cose diverse, però basta accedere in Internet, per esempio dopo reciterò, l'ultima sentenza regionale della Regione Sicilia dice tutto il contrario e la giurisprudenza anche, e anche la circolare del (...) Vabbè, adesso cominciamo un po' per gradi e

cerchiamo di capire quali sono le motivazioni appunto che mi hanno spinto a chiedere e formulare questa interrogazione.

Anzitutto a Molfetta, per quanto ne sapevo io, la maggior parte dei box non erano tassati, poi di colpo si è cominciato, e infatti la mia interrogazione nasce perché alcuni amici avendo ricevuto questa richiesta di aderire alla tassazione mi hanno formulato il quesito, ed ho cercato di approfondirlo.

Ebbene, io devo dire che la legge di riferimento è la stessa però se andiamo a leggere l'articolo 62 che poi pari pari viene riportato nel nostro regolamento al comma sette dell'articolo quattro, l'articolo recita testualmente: "Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati".

Ebbene su questo articolo, che poi viene riportato pari pari, che è l'articolo 62 del decreto legislativo 507 del 1999, che c'è stata tutta una giurisprudenza e per i quali molti Comuni e molte Commissioni provinciali Egregio Assessore, si sono espressi dicendo che è illegittima la tassa rifiuti sui locali.

Voglio partire proprio dall'ultima che le ricordavo, appunto la Commissione tributaria a livello regionale, non quella provinciale, regionale, ha stabilito che la TARSU non è dovuta per i garage ad uso privato perché quant'anche una persona si trattenga per tempi non brevi non è plausibile ipotizzare che ne derivino rifiuti.

Va oltre, è questo un fatto molto importante perché mentre la circolare numero 95/e del giugno del 1994 della direzione generale fiscalità locali praticamente riferiva che l'onere della dimostrazione diciamo, di come il soggetto non produce rifiuti, era riservata a colui il quale chiede la non tassabilità, la Commissione regionale della Regione Sicilia aggiunge, questa una cosa molto importante ed io la invito appunto a tenerla presente, la Commissione ha inoltre ritenuto che il contribuente non ha l'onere della prova e cioè da dimostrare che il garage non produce rifiuti.

Cioè lo dava per un fatto scontato. Dice, un garage, un box in particolare pertinenza, non può assolutamente produrre rifiuti. Quindi io non devo dimostrare un bel niente. Dice, ormai non c'è nemmeno questo onere della prova.

Io ho un garage che per la sua natura, per la vocazione, dove io entro, prendevo la macchina, chiudo e la rideposito; non ho luce elettrica, gas, acqua, non ho nessun servizio, ma che produco? Ma quale rifiuto io devo produrre?

E quindi è proprio nell'articolo 62 del decreto legislativo.

Lei ha fatto riferimento nella risposta anche all'articolo 63, a mio avviso che non c'entra niente perché l'articolo 63 parla dei locali soltanto, fa riferimento alle aree scoperte condominiali e aggiunge che non possono produrre rifiuti. Quindi l'articolo 63 non c'entra niente con quanto ci riguarda.

Quindi lei ha dato anche delle circolari ma se si va un po' a navigare in Internet ci sono una serie, non dico infinita, ma di commissioni tributarie che hanno ribadito questo concetto. Ce n'è anche una di Bari, una sentenza della Commissione di Bari che dice questo fatto appunto. Soltanto che, ribadisco il concetto fondamentale, prima era a carico del contribuente dimostrare il fatto che nel box non si producessero rifiuti, oggi con questa sentenza della commissione regionale non c'è nemmeno quest'obbligo della prova.

Allora io invito l'Amministrazione a rivedere bene, e tra l'altro, stiamo attenti, perché noi aggiungiamo qualcosa in più nel nostro regolamento, perché queste parte qui arriva una specie di tsunami perché nel nostro regolamento noi diciamo che qualora tale circostanza siano indicate (...) La mancata indicazione delle predette circostanze non comporta la perdita del diritto all'esonero, ovvero del diritto allo sgravio, o alla restituzione del tributo qualora l'utente dovesse provare la causa e la circostanza dell'esclusione del pagamento del tributo.

Quindi, voglio dire, stiamo attenti perché se parte un movimento come amministrazione poi dobbiamo rispondere anche di un ristoro di quanto è stato dato.

Vi permetto però di aggiungere una cosa, una chicca Assessore, e questo è un fatto personale. Dico, io abito (questo è giusto che si sappia perché qui c'è un fatto anche diciamo politico ad personam, poi lei lo interpreti come ritiene opportuno, lei con la sua Amministrazione) fatto molto strano, io abito in quella casa dal 1978, è una cooperativa. Bene, un mese dopo che io ho presentato questa dichiarazione, questa interrogazione, mi è stato notificato il fatto di dover pagare la tassa. Va bene, complimenti. Io mi assoggetterò, però farò tutte quante le osservazioni per dire che diventa un fatto quasi veramente ad personam. Dice: "Hai voluto fare questa interrogazione, adesso ti puniamo".

Beh insomma, questo è un fatto, dico sarà un caso però io voglio denunciare in questa sede che io abito dal 1978, mi è stata notificata la cartella per il pagamento della TARSU al box un mese dopo d'aver presentato questa interrogazione.

Ho finito, grazie.

(Esce il Cons.re De Ceglia. Cons.ri presenti n. 18)

(Entrano i Cons.ri Giancola e Claudio. Cons.ri presenti n. 20)

ASSESSORE LA GRASTA:

Volevo soltanto evidenziare al Consigliere De Robertis che i gradi di ricorsi sono tre. Ha detto bene lei. I gradi di ricorsi sono: Uno per quanto riguarda la commissione tributaria provinciale, poi c'è quella regionale e poi c'è la corte di cassazione.

Allora se io prima ho citato la sentenza della cassazione è perché ci sono stati un ricorso, tipo quello che ha detto lei adesso, che sono andati primi commissione tributaria e hanno dato torto a chi ha fatto il ricorso, poi sono andati commissione addirittura regionale e gli ha dato ragione, dopodiché

andati in corte di cassazione e hanno avuto bastonate. Quindi (...) Ma questa è una sentenza della corte di cassazione della Liguria, non stiamo parlando della (...)

CONSIGLIERE DE ROBERTIS:

È stato dimostrato che quell'area scoperta (...) quella sentenza alla quale fa riferimento lei, perché ha dimostrato che quell'area (...)

PRESIDENTE:

Per cortesia, recuperiamo un po' di tranquillità, grazie.

Allora, Consigliere Panunzio.

CONSIGLIERE PANUNZIO:

Grazie, giusto per confortare il Consigliere De Robertis. Anche a me...

Era solo per solidarietà con lui. Siccome la sua accusa è stata piuttosto, diciamo, (...) Almeno non è ad personam...

Si parla anche di residui attivi, questi sono residui attivi che entrano nelle casse comunali, sono accertate e non riscosse...

(Interventi fuori microfono non udibili)

PRESIDENTE:

Sì, non esageriamo. Non ci sono altre interrogazioni o interpellanze seguite da risposta. Ce ne sono ancora cinque pendenti quindi rinnovo l'invito già formulato per iscritto, entro la fine della consiliatura a dare risposta.

Allora, è chiuso il punto due all'ordine del giorno.

all'originale seguono le firme

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in pubblicazione in copia all'Albo Pretorio on line per giorni 15 consecutivi dal 2/08/2012 al 17/08/2012 ai sensi dell'art.124, 1° comma, del T.U. n.267/2000.

Copia conforme per uso amministrativo

Dal Municipio 2/08/2012

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott. Michele CAMERO

Il sottoscritto Segretario Generale

Visto il **Testo Unico** delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con **D.L.vo 18.8.2000, n.267;**

Visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

-
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, comma 3°);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4°);

IL SEGRETARIO GENERALE

li, _____

f.to dott. Michele CAMERO

Per l'esecuzione

Al Sig. Segretario generale

Al Sig. Direttore di ragioneria

Al Sig. _____

All'URP